



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

Anche questo numero della rubrica ha selezionato i documenti recenti di più stringente attualità e che maggiormente abbiano destato clamore, senza dimenticare quelle sentenze che permettano di cogliere ed inquadrare l'evoluzione dei vari orientamenti giurisprudenziali.

In merito alla laicità: in Francia, sulla base della legge del 1905, sono state annullate le ordinanze che vietavano il burqini in spiaggia, ed ammessi (benché ad alcune condizioni) i presepi nei luoghi pubblici; mentre, negli Stati Uniti, la benedizione di Dio invocata da un giudice a favore d'una moglie maltrattata non è sufficiente a rendere nulla la sentenza per mancanza d'imparzialità, perché la legge non pretende né che i giudici non abbiano convinzioni religiose, né che non le manifestino.

Sulla Chiesa cattolica: è perfettamente costituzionale la legge bavarese che protegge in modo speciale il Venerdì Santo, e le spese d'una chiesa di proprietà privata saranno a carico dello Stato, dato ch'essa risponde ad una funzione sociale pubblica garantita dal GG; ancora negli Stati Uniti, poi, se le informazioni rivelate in una confessione fossero essenziali e decisive per un processo, il sacerdote sarà obbligato a riferirle.

Sui Luterani: una parrocchia luterana può chiedere il pagamento delle royalties a chi usasse il suo nome per scopi commerciali.

Sull'Islam: simpatie anche datate per movimenti integralisti possono causare il rifiuto della nazionalità francese, come pure, se già posseduta, il ritiro del passaporto ed il divieto d'espatrio; lo hijab è senz'altro ammesso a scuola, in Germania, ma non il niqab; ed anche le scuole non confessionali canadesi debbono mettere a disposizione un piccolo spazio per la preghiera.

Sull'Ebraismo: chi fa discorsi antisemiti, anche se sotto forma di battute di pessimo gusto, compie un atto d'una gravità tale da sanare, se accertato, eventuali violazioni fraudolentemente commesse ai suoi danni.

Sulla libertà religiosa: la nuova legge statunitense sulla libertà religiosa ricomprende ora anche gli atei, mentre la nuova legge russa sull'antiterrorismo limita l'attività dei gruppi religiosi stranieri; negli Stati Uniti non ci può sottrarre all'obbligo di vaccinazione né per sospetti sulle sostanze contenute nel vaccino, né per un'obiezione di coscienza dovuta a motivi solo filosofici.

Sulla libertà religiosa dei detenuti: un detenuto ebreo ha diritto a festeggiare Pesach non da solo, ha diritto ad essere tenuto lontano dai neonazisti e, se fa parte degli Chassidim, ha diritto a conservare payot e basette lunghe; siccome la religione può favorire il ravvedimento dei detenuti, poi, il materiale religioso può essere loro inviato senza limiti di peso.

Sulle nuove religioni: la religione dello Jedi di Star Wars non ha i requisiti per essere riconosciuta in Inghilterra.

FRANCIA

CE, n. 402742, del 26 agosto 2016

Un Sindaco non può, senza oltrepassare i propri poteri di polizia, emanare disposizioni che vietino l'accesso alla spiaggia alle persone che indossassero un abbigliamento manifestante in maniera palese una data fede religiosa, nella misura in cui questi divieti non si basassero né su reali rischi per l'ordine pubblico né su motivi d'igiene o decenza.

Disposizioni del genere, al contrario, violano gravemente ed illegalmente alcune libertà fondamentali, come quella di coscienza.

<http://www.conseil-etat.fr>

CE, nn. 395122 e 395223, del 9 novembre 2016

L'art. 28 della legge 9 dicembre 1905 vieta l'esposizione di nuovi simboli religiosi nei luoghi pubblici, continuando a permettere quelli esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge, e prevedendo come possibile eccezione il caso di simboli collocati a titolo d'esposizione o mostra.

Un presepe ha un carattere non solo, ma anche religioso, facendo anche parte dell'iconografia decorativa tradizionale del periodo natalizio, prescindendo dal suo significato *stricto sensu* fideistico.

Alla luce di questa molteplicità di possibili significati, la collocazione d'un presepe – che è in se ipsa temporanea – in un luogo pubblico è possibile s'esso ha un carattere culturale, artistico o legato al periodo festivo, e non esprime il riconoscimento d'un culto od una specifica preferenza religiosa.

Bisogna anche tener conto del contesto, che non deve avere elementi proselitisti, delle tradizioni locali e del luogo di collocazione: se si trattasse d'un edificio pubblico, l'allestimento d'un presepe è possibile in presenza di circostanze che gli attribuiscono un carattere culturale, artistico o legato al periodo festivo; negli altri luoghi pubblici, invece, l'allestimento d'un presepe è possibile con la sola condizione che non costituisca fattore di proselitismo o rivendicazione d'una fede religiosa.

<http://www.conseil-etat.fr>

USA

Court of Appeals of Ohio, Second Appellate District, Montgomery County, affaire Majeed vs Majeed, del 7 ottobre 2016

In un processo per maltrattamenti familiari, relativo ad un marito musulmano riconosciuto colpevole di picchiare la moglie perché s'era riavvicinata alla propria fede cristiana tornandone assidua praticante, un commento religioso invocante la benedizione di Gesù su di lei, pronunciato dal giudice di primo grado, non è sufficiente a mettere in dubbio l'imparzialità della Corte e ad invalidare la sentenza, perché la legge dell'Ohio non pretende né che i giudici non abbiano convinzioni religiose, né che non le manifestino.

<https://www.mcoho.org/SecondDistrictAppeals/>

Germania

Bundesverfassungsgericht, n. 1/BvR/458-10, del 27 ottobre 2016

La legge bavarese sulla protezione della domenica e dei giorni festivi (Feiertagesgesetz, FTG), che qualifica come festivo il Venerdì Santo, prevedendovi il divieto di spettacoli musicali nei locali, non è incostituzionale.

La Baviera ha, ex art. 140 GG in combinato disposto con l'art. 139 WRV, il diritto di qualificare la domenica e le feste religiose come giorni di riposo e di edificazione spirituale, ed il legislatore può scegliere quali feste religiose riconoscere sulla base del patrimonio storico-culturale dello Stato ed anche sull'orientamento religioso della maggior parte della popolazione.

La legge, però, deve anche prevedere la possibilità d'eccezioni per casi particolari.
www.bverfg.de

Finanzgericht Münster, n. 7/k/1039-14/e, del 26 agosto 2016

Nell'ambito dei costi di ristrutturazione degli edifici in rovina presenti su una proprietà agricola acquistata per essere utilizzata anche a scopo alberghiero-turistico, se la chiesa viene affidata alla locale diocesi cattolica e riaperta stabilmente al culto le spese relative alla sistemazione architettonico-artistica della chiesa parimenti diroccata facente parte del complesso edilizio sono completamente deducibili dalle tasse, le spese di manutenzione sono a carico del Land ed i proprietari hanno diritto ad un contributo annuo perché hanno messo una loro proprietà a disposizione d'una funzione sociale pubblica garantita dal GG federale e dalla Costituzione del Land.

<http://www.fg-muenster.nrw.de/>

USA

State of Louisiana, Court of Appeal, First Circuit, affaire Mayeux vs Charlet, del 29 luglio 2016

Questa sentenza, deliberata a maggioranza (2 a 1), stabilisce che, nel caso in cui le informazioni in suo possesso fossero assolutamente decisive e sicuramente determinanti per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità penali, un sacerdote cattolico è obbligato a rivelare quanto confidatogli in confessione.

La dissenting opinion rileva, invece, che obbligare un sacerdote cattolico a violare il sigillo sacramentale della confessione costituisce violazione del I emendamento.

<http://www.la-fcca.org/>

Luterani

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, n. 6/u/23-15, del 29 settembre 2016

Sull'isola di Sylt v'è una chiesa risalente al XII secolo, diventata la parrocchia luterana di "Sankt Severin di Sylt".

Una società alberghiera realizza su quell'isola un resort di lusso, chiamandolo con lo stesso nome, ma la parrocchia luterana, chiamandosi così da svariati secoli, chiede il pagamento d'una royalty, che il Landesgericht di primo grado le nega, ma che l'Oberlandesgericht d'appello invece le riconosce: benché non legalmente registrato, infatti, il nome "Sankt Severin di Sylt" di fatto appartiene alla parrocchia luterana per antico possesso di stato.

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/OLG/olg_node.html

FRANCIA

CAA Nantes, Va sezione, n. 15NT03371, del 19 settembre 2016, inedita sul Massimario Lebon

Il solo fatto d'essere stati iscritti in passato, pur avendo in seguito e da tempo interrotto ogni legame, ad un movimento che promuove una pratica radicale dell'Islam e propaganda tesi incompatibili con i valori di tolleranza e laicità della comunità francese è motivo sufficiente per rifiutare la concessione della nazionalità francese.

<http://nantes.cour-administrative-appel.fr/>

CAA Paris, n. 16PA01062, IVa sezione, dell'8 luglio 2016, inedita sul Massimario Lebon

Ad un cittadino francese può essere ritirato il passaporto e vietato di lasciare la Francia sulla base del solo sospetto, contenuto in un rapporto dei servizi segreti e dovuto alla frequentazione d'una moschea conosciuta per le sue posizioni radicali, benché in assenza di prove concrete, ch'egli vorrebbe recarsi in un campo d'addestramento per terroristi.

<http://paris.cour-administrative-appel.fr/>

GERMANIA

Verwaltungsgericht Osnabrück, n. 1/b/81-16, del 22 agosto 2016

Ad una scuola serale s'era iscritta una donna musulmana, che si presentò a lezione indossando un niqab, ovvero lasciando scoperti solo gli occhi.

Richiamata immediatamente dalla direzione della scuola, ella aveva dichiarato di sentirsi obbligata ad indossarlo per motivi religiosi, ma s'era anche detta pronta a sollevarlo qualche istante per farsi identificare, eccezionalmente anche da docenti uomini, al momento del suo ingresso in aula, ma la scuola aveva respinto quest'ipotesi: ella avrebbe potuto senza nessun problema indossare lo hijab, ma non il niqab, che avrebbe potuto causare problemi di sicurezza ed anche generato troppa distrazione negli altri allievi, di cui sarebbe così stato lesa il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito al pari di quello di libertà religiosa.

La Corte dà ragione alla direzione della scuola, affermando che la libertà religiosa della donna era pienamente garantita dal fatto ch'ella avrebbe potuto indossare il

velo islamico che desiderasse, a patto che non le coprisse il viso.

Le modalità d'esercizio della libertà religiosa non possono essere completamente affidate alla decisione personale, ma devono tenere conto anche dei diritti, parimenti garantiti a livello costituzionale, degli altri interessati.

www.bverwg.de

CANADA

Court of Queen's Bench of Alberta, Webber Academy Foundation vs Alberta (Human Rights Commission), 2016 ABQB 442, del 10 agosto 2016

Anche in una scuola non confessionale, che non organizza attività religiose, gli allievi di religione musulmana hanno diritto ad un piccolo spazio, anche appartato, per svolgere le loro preghiere quotidiane.

La negazione di questa possibilità, essendo queste preghiere un preciso precetto della loro religione, costituisce violazione della loro libertà religiosa.

<http://www.canlii.org>

Francia

Cour de Cassation, sezione sociale, n. 15/21707, del 14 dicembre 2016

Un'infermiera presso uno studio odontostomatologico da anni fa battute molto pesanti, basate sui più noti clichés sugli Ebrei avidi di denaro ed avari, sul dentista ebreo con cui lavora, che ne viene informato dai pazienti ma che non dà peso alla cosa essendo l'infermiera eccezionalmente brava.

All'improvviso, invece, la licenzia senza liquidazione invocando la colpa grave, costituita appunto dai suoi discorsi antisemiti, ch'ella ammette pur affermando si trattasse solo di humour un po' caustico.

In seguito, però, ella viene a conoscenza del fatto d'essere stata licenziata per difficoltà finanziarie del suo datore di lavoro, che avrebbe invocato fraudolentemente la colpa grave per non pagarle la liquidazione, avendo per anni accettato senza problemi le sue battute, e lo cita in giudizio chiedendo di ricevere quanto avrebbe avuto se fosse stata licenziata senza la motivazione della colpa grave.

La Cassazione le dà però torto, perché ella ammette d'aver realmente pronunciato le espressioni addebitate, quindi sarebbe senza dubbio stata licenziabile per colpa grave dovuta ad antisemitismo, ciò è una fattispecie di tale enorme gravità da assorbire e sanare l'eventuale frode del suo datore di lavoro, ed anzi la mancata liquidazione pagatale può essere vista come una forma risarcitoria per gli anni in cui il dentista de quo abbia sopportato i suoi commenti antisemiti.

<https://www.courdecassation.fr/>

USA

Frank R. Wolf International Religious Freedom Act, del 16 dicembre 2016

Questa legge modifica l'International Religious Freedom Act del 1998, che aveva istituito presso il Dipartimento di Stato la Commissione sulla libertà religiosa internazionale, ed è la prima legge sulla libertà religiosa che menzioni *expressis verbis* gli atei.

D'ora in poi, infatti, questa Commissione rileverà anche le violazioni della libertà religiosa degli atei.

<http://www.congress.gov>

U.S. District Court, Eastern District of New York, affai- re Watkins-El vs Department of Education, del 6 ottobre 2016

Un'esenzione per motivi religiosi all'obbligo di vaccinazione per i bambini è possibile solo sulla base della comprovata esistenza di precetti religiosi specificamente contrari, e non già anche sulla base del sospetto che nel vaccino vi potrebbero forse essere sostanze vietate dai precetti islamici, come "cellule di scimmia o componenti derivati dal majale".

<https://www.nyed.uscourts.gov/>

U.S. Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire Brown vs Our Lady of Lourdes Medical Center, del 3 ottobre 2016

Un insegnante s'è rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria per motivi filosofici personali, ed è stato perciò licenziato.

Egli fa ricorso, sostenendo d'aver subito una discriminazione su base religiosa, dato che la scuola presso cui lavorava aveva ammesso obiezioni di coscienza per motivi religiosi, mentre aveva negato questa possibilità a lui, che voleva avvalersene sulla base di motivi filosofici personali.

La Corte gli dà torto, dato che la legge del New Jersey ammette l'obiezione di coscienza solo per motivi religiosi, e non anche per motivi filosofico-esistenziali, perché i primi basandosi su una legge divina – per chi ci crede – possono dare adito a conflitti di coscienza con la legge umana, mentre i motivi filosofici personali sono subordinati alla legge umana.

FEDERAZIONE RUSSA

Legge n. 374/FZ, del 6 luglio 2016, “sulle modifiche al Codice penale della Federazione Russa e il codice di procedura penale della Federazione Russa in materia di stabilire ulteriori misure per contrastare il terrorismo e garantire la sicurezza pubblica”

Questa legge prevede alcune misure antiterrorismo che vietano la predicazione, la preghiera, il proselitismo e la diffusione di materiale religioso al di fuori dei luoghi di culto ufficialmente registrati, con sanzioni fino a \$ 15.000 per queste attività svolte in residenze private o attraverso giornali, televisioni od online. I missionari stranieri devono inoltre dimostrare di essere stati invitati da gruppi religiosi registrati, e possono operare solo nelle regioni in cui siano registrate le organizzazioni che li abbiano invitati.

<http://www.duma.gov.ru/>

USA

U.S. District Court, Western District of Michigan, affaire Burley vs Ball, del 1 settembre 2016

Se non vi sono ragioni di sicurezza ad impedirlo, a prescindere dalle eventuali difficoltà organizzative un detenuto che fosse l'unico ebreo in un carcere ha diritto ad essere trasferito in un penitenziario con altri detenuti ebrei in occasione del Seder di Pesach.

<http://www.miwd.uscourts.gov/>

U.S. Court of Appeals, Third Circuit, County of York, affaire Mayo vs County of York, 25 luglio 2016

Il materiale religioso (libri, *etc.*) inviato ai detenuti è esente da tutte le ordinarie limitazioni di peso relative ai pacchi per i carcerati, perché può favorire il loro ravvedimento ed è quindi interesse dell'amministrazione penitenziaria che arrivi senza limiti.

<http://www.ca3.uscourts.gov/>

U.S. District Court Southern District of Ohio Western Division, affaire Brown vs Mohr, del 9 settembre 2016

Un detenuto ebreo ha diritto a non essere messo in cella con detenuti neonazisti.

<http://www.ohsd.uscourts.gov/>

U.S. California Courts of Appeal, Second District, affaire Horowitz vs Director/Secretary, California Department of Corrections and Rehabilitation, del 18 ottobre 2016

Un detenuto ebreo chassidim ha diritto a conservare capelli e basette secondo le proprie prescrizioni religiose e può tenere il cappello, ma non può opporsi ad ogni richiesta di controllarne l'interno da parte degli agenti penitenziari.

<http://www.courts.ca.gov/2dca.htm>

REGNO UNITO

Charity Commission for England and Wales, decisione sul Tempio dell'Ordine dello Jedi, del 16 dicembre 2016

Il Tempio dell'Ordine dello Jedi, una confessione religiosa le cui dottrine sono ispirate dai film di Guerre Stellari, ha chiesto d'essere registrato.

La Commissione respinge la richiesta: "Una religione è caratterizzata dalla fede in uno o più dei o principî o cose spirituali o non secolari, e da una relazione fra gli aderenti alla religione e le divinità, principî o cose, che si sostanzia in riverenza ed adorazione, venerazione, richiesta d'intercessione o qualche altro tipo di rito o servizio religioso.

Una religione dev'essere inoltre capace di promuovere valori morali ed etici e caratterizzata da un certo livello di obbligatorietà, serietà, coesione ed importanza.

La Commissione non ritiene che la religione dello Jedi risponda a questi requisiti.

<https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission>